# Fondazione 2° pilastro swissstaffing

## Riassunto delle principali disposizioni dei piani di previdenza TEMP PREMIUM (valido dal 01.01.2026)

## 1. Definizioni

Società affiliata:
Il datore di lavoro è una società di lavoro temporaneo aderente all'associazione swissstaffing.

Fondazione:
L'istituto di previdenza ha lo scopo di assicurare le collaboratrici e i collaboratori temporanei e fissi delle Società affiliate a swissstaffing contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

Consiglio di fondazione:
L'organo supremo della Fondazione, che è responsabile della sua gestione generale. Il Consiglio di fondazione è costituito da un numero uguale di rappresentanti delle Società affiliate e di rappresentanti degli assicurati. Nel 2025 è costituito da 6 persone.

Amministrazione:
L'azienda di servizi Aon Suisse SA che amministra la Fondazione sotto l'autorità e il controllo del Consiglio di fondazione.

swissstaffing c/o Aon Suisse SA
Avenue Edouard-Dubois 20
2000 Neuchâtel
Tel.: +41 (0)58 266 28 02

LPP - LFLP:
LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP: Legge federale sul libero passaggio.

Conto di risparmio / avere di vecchiaia:
Il conto della persona assicurata, gestito dalla Fondazione, destinato a finanziare le sue prestazioni di vecchiaia. È costituito dalla quota di risparmio dei contributi versati dal datore di lavoro e dagli assicurati, dagli apporti di libero passaggio (o apporti personali), dalle eventuali attribuzioni della Fondazione e dagli interessi accreditati annualmente. Una volta all'anno oppure su richiesta, l'amministrazione emette un estratto conto annuale.

## 2. Chi è assicurato presso la fondazione

Ogni collaboratrice temporanea e collaboratore temporaneo che:
- ha già compiuto 17 anni e
- non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'AVS;
- beneficia di un salario orario superiore a CHF 10.40 o di un salario annuo pari almeno a CHF 22'680.–;
- non è invalido oltre il 70 % ai sensi dell'AI.

## 3. Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il 1° giorno di lavoro:
- se il contratto è stipulato per un periodo indeterminato;
- se la durata dell'impiego supera 13 settimane;
- su richiesta espressa del salariato;
- se il salariato è soggetto all'obbligo di mantenimento di figli.

E a partire dal giorno in cui:
- l'impiego, sebbene fosse previsto per un periodo inferiore, è prolungato oltre la 13a settimana, nel corso delle 52 settimane che seguono la fine dell'impiego precedente (conformemente al CCL per il settore del prestito di personale);
- è concordato il prolungamento di un impiego presso la stessa società di lavoro temporaneo, sempre che il totale del prolungamento e dell'impiego iniziale superi 13 settimane.

L'infortunio, la malattia, il servizio militare/civile e il congedo di maternità, di paternità o di assistenza non comportano la fine dell'assicurazione.

## 4. Obblighi dell'assicurato al momento dell'affiliazione

Al momento dell'affiliazione alla Fondazione, l'assicurato deve:

a) apportare tutti gli averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio (obbligo legale);
b) comunicare all'amministrazione, conformemente all'avviso d'uscita ricevuto dal suo precedente istituto di previdenza, gli importi relativi alla prestazione di libero passaggio calcolati per il giorno dell'uscita, del matrimonio e del 50° compleanno, nonché l'importo della parte LPP e le informazioni relative alla PPA e agli acquisti;
c) inoltre chiedere al precedente istituto di previdenza il versamento della sua prestazione di libero passaggio sul conto bancario della Fondazione:

UBS Neuchâtel
IBAN CH86 0029 0290 5461 3949 H oppure
CCP 80-2-2, Conto n° 290/ 290-546139.49H
a favore di «Fondazione 2° pilastro swissstaffing»

La comunicazione deve contenere il suo cognome e nome (secondo il passaporto/la carta d'identità), il n° AVS e il nome della società di lavoro temporaneo presso la quale lavora.

## 5. Salario mensile assicurato

Il salario assicurato presso la Fondazione corrisponde agli elementi della rimunerazione soggetti all'AVS nonché alle indennità elencate alla cifra 5 dell'allegato al regolamento, dedotto l'importo di coordinamento LPP.

Anche gli elementi della rimunerazione che non fanno parte del salario assicurato sono menzionati alla cifra 5 dell'allegato al regolamento. Si tratta in particolare delle gratifiche e di altri premi occasionali (non garantiti, ossia che non fanno parte del salario) nonché delle indennità di turno o per ore di straordinario.

Il salario mensile assicurato che la Società affiliata comunica alla Fondazione si basa sul salario orario.

Il salario annuo massimo assicurato è pari a CHF 317'520.

Esempio di calcolo del salario assicurato

| | | |
|---|---|---|
| Salario soggetto all'AVS nel periodo di calcolo, senza gli elementi occasionali | CHF | 5'400.00 |
| diviso per il numero delle ore del relativo periodo | 160 | |
| = salario orario | CHF | 33.75 |
| Salario orario soggetto ai contributi AVS (max. CHF 41.50)* (*Un piano di previdenza specifico può derogare a questo importo massimo del salario) | CHF | 33.75 |
| Deduzione dell'importo di coordinamento | CHF | 12.10 |
| Salario orario assicurato (minimo CHF 1.75) | CHF | 21.65 |
| moltiplicato per il numero delle ore di lavoro effettive nel corso del mese | | |
| Salario mensile assicurato | CHF | 3'464.00 |

I valori dei salari "massimo", "minimo" e "importo di coordinamento" sono fissati annualmente.

## 6. Contributi

L'importo del contributo pagato dall'assicurato è calcolato in base al suo salario mensile assicurato, in funzione della sua età e secondo i tassi seguenti:

Contributo dell'assicurato

| Età [1] | Risparmio | Rischio e spese | Totale |
|---|---|---|---|
| 18 a 24 anni | 0.0 % | [2] 0.95 % | [2] 0.95 % |
| 25 a 34 anni | 3.5 % | [2] 0.95 % | [2] 4.45 % |
| 35 a 44 anni | 5.0 % | [2] 0.95 % | [2] 5.95 % |
| 45 a 54 anni | 7.5 % | [2] 0.95 % | [2] 8.45 % |
| da 55 anni al pens. | 9.0 % | [2] 0.95 % | [2] 9.95 % |

[1] Età: anno civile meno anno di nascita.

[2] Per i piani che prevedono una rendita d'invalidità minima pari al 40% del salario assicurato, i premi rischio vengono aumentati dello 0.20% (0.10% datore di lavoro e 0.10% salariato).
Per i piani che prevedono un capitale al decesso supplementare pari al 100% del salario assicurato, i premi rischio vengono aumentati dello 0.05% (0.025% datore di lavoro e 0.025% salariato).

Il contributo della Società affiliata è pari a quello dell'assicurato (tassi identici a quelli della tabella qui sopra).

## 7. Contributo in caso d'incapacità di lavoro a causa di malattia, infortunio, servizio militare / civile o congedo di maternità / paternità / assistenza

Durante i periodi di assenza sopraindicati, il salariato percepisce delle indennità per perdita di guadagno.

Durante il periodo in cui la Società ha l'obbligo legale di versare il salario [articoli 324a CO (scala bernese) o 329f CO (congedo di maternità) o 329 g CO (congedo di paternità) o 329i CO (congedo di assistenza)] oppure in caso di indennità sostitutive soggette all'AVS, l'assicurato e il datore di lavoro continuano a pagare i contributi.

Terminato l'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario, i contributi non sono più dovuti, ma l'assicurato rimane affiliato alla Fondazione fino al momento dell'uscita (fine del contratto).

Se la malattia o l'infortunio portano all'invalidità, riconosciuta dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), l'assicurato e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi durante i 9 mesi che precedono la data di riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI. A partire da questo momento, il pagamento dei contributi va a carico della Fondazione, alimentando in particolare il conto di risparmio.

## 8. Fine dell'assicurazione

L'assicurazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro e si estende per il mese successivo contro i rischi di decesso e di invalidità, sempre che l'assicurato non entri in servizio presso un nuovo datore di lavoro.

## 9. Prestazione di libero passaggio (uscita)

L'uscita dalla Fondazione dà diritto a una prestazione di libero passaggio (PLP), sempre che l'assicurato disponga di un avere di vecchiaia. La PLP è trasferita al nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, secondo le informazioni fornite dall'assicurato.

In casi particolari, menzionati nel questionario, la PLP può essere pagata in contanti. Vanno osservate le restrizioni legali.

L'importo della PLP è pari all'avere di risparmio acquisito il giorno d'uscita. Le prestazioni minime previste dalla LPP e dalla LFLP sono garantite.

Un avviso d'uscita è consegnato all'assicurato che lascia la Fondazione entro 3 mesi. Esso contiene i dettagli dell'importo della sua prestazione di libero passaggio, le informazioni legali da trasmettere al nuovo istituto di previdenza e un questionario relativo al versamento. Questo questionario va obbligatoriamente compilato e rinviato all'amministrazione.

## 10. Prestazioni in caso di invalidità o di decesso

Se tutte le condizioni per la corresponsione sono adempite, la Fondazione può versare le seguenti prestazioni previste dal regolamento:

a) in caso d'invalidità:
- una rendita temporanea d'invalidità calcolata in base all'avere di vecchiaia proiettato e all'aliquota di conversione, tuttavia almeno il 30% del salario assicurato (oppure almeno il 40% del salario assicurato a seconda del piano di previdenza scelto dal datore di lavoro);
- delle rendite per figli d'invalido;
- l'esenzione dal pagamento dei contributi.

b) in caso di decesso:
- una rendita al coniuge o una liquidazione unica;
- una rendita al partner;
- delle rendite per orfani;
- una rendita ai coniugi divorziati;
- un capitale al decesso per gli assicurati non sposati e
- un capitale al decesso supplementare, versato in ogni caso, pari al 50% del salario assicurato (oppure al 100% del salario assicurato, a seconda del piano di previdenza scelto dal datore di lavoro).

Si raccomanda vivamente agli assicurati, per il caso del decesso, di a) notificare alla Fondazione un/una eventuale partner, e b) designare nominatamente i beneficiari conformemente al regolamento. I relativi moduli possono essere richiesti presto l'amministrazione.

## 11. Comportamento in caso di sinistro

L'assicurato o gli aventi diritto notificano il caso assicurato alla Società affiliata, la quale riunirà le informazioni necessarie per la pratica e si assumerà l'incarico di contattare l'amministrazione.

L'assicurato o gli aventi diritto sono responsabili di fornire tutte le indicazioni necessarie alla pratica.

## 12. Prestazioni di vecchiaia

All'età di pensionamento secondo l'AVS sono corrisposte le prestazioni seguenti:

- una rendita di vecchiaia oppure
- un capitale di vecchiaia, sempre che l'assicurato inoltri la relativa domanda scritta all'amministrazione; per le persone sposate è necessario il consenso scritto del coniuge con firma autenticata da un notaio;
- delle rendite per figli di pensionato.

Il pensionamento anticipato è ammesso a partire dall'età di 58 anni; il pensionamento può essere differito fino all'età di 70 anni, a condizione che il datore di lavoro acconsenta.

In caso di riduzione del grado d'occupazione in ragione del 20% almeno dopo il 58° compleanno, l'assicurato può chiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale.

Esiste la possibilità di aprire un conto pensionamento anticipato.

## 13. Promozione della proprietà d'abitazioni

L'assicurato può chiedere un prelievo anticipato di una parte o del totale del suo avere di risparmio individuale (con restrizioni a partire dall'età di 50 anni) per un'abitazione di proprietà. Secondo la LPP, l'importo minimo del prelievo anticipato è fissato a CHF 20'000.–.

In caso di prelievo anticipato, le prestazioni della Fondazione sono ridotte e l'assicurato valuterà se desidera stipulare, per proprio conto, un'assicurazione complementare a titolo privato presso una compagnia d'assicurazioni.

Come alternativa, l'assicurato può costituire in pegno il totale o una parte del suo avere di previdenza (con restrizioni).

**L'amministrazione è a vostra disposizione per ulteriori informazioni:**
**Tel.: +41 (0)58 266 28 02**
**E-Mail: swissstaffing@aon.com**

**Fondazione 2° pilastro swissstaffing**
**Av. Edouard-Dubois 20**
**2000 Neuchâtel**
**www.swissstaffing-lpp.ch**

swissstaffing BVG-LPP

In caso di divergenze fra il presente riassunto e il regolamento, quest'ultimo fa fede.